

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. CARMINE PAGLIUCA - PRESIDENTE

D.ssa IOLANDA RICCHI - CONSIGLIERE

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO - CONSIGLIERE

ha pronunciato alla pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nei confronti di

V.E. nt. a M. (T.) il (...) residente ad A. (T.) via C. n. 10

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

Del reato di cui [all'art. 659 comma 1 c.p.](#), perché, in qualità di parroco della **chiesa** di Sabbionara d'Avio, disturbava la quiete ed il riposo delle persone abusando nel suono delle **campane** connesse allo svolgimento di funzioni religiose e nei rintocchi dell'orologio, con superamento dei limiti fissati dalla [L. n. 447 del 1995](#).

In Avio frazione Sabbionara, fino al 26 marzo 2008.

APPELLANTE

La parte civile avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in composizione monocratica n. 81/11 del 22/02/2011 che assolveva V.E. dal reato contestatogli perché il fatto non sussiste.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Carmine Pagliuca

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso per l'accoglimento dei motivi d'appello della parte civile.

Sentito il difensore della parte civile - F.G. non presente rappr. e difeso dal proc. spec. avv. Nicola Canestrini di Rovereto (TN) che deposita nota spese, conclusioni scritte e chiede l'accoglimento dell'appello della parte civile.

Sentito il difensore di fiducia avv. Andrea Azzolini, di Rovereto (TN) che chiede la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello proposto dalla parte civile.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

V.E. è stato assolto dal Tribunale Monocratico di Rovereto, per insussistenza del fatto, dal reato di disturbo della quiete e del riposo delle persone, che sarebbe stato commesso in Avio fino al 26 marzo 2008.

Il processo sorse su denuncia sporta da F.G., anche costituitosi parte civile, residente nella frazione Sabbionara di Avio, contro il parroco della **Chiesa** locale, V.E., a causa del disturbo subito per il suono delle **campane**, abitando egli a breve distanza (50-60 metri).

A seguito dell'istruttoria dibattimentale il primo giudice, preso atto che le **campane** suonavano solo in occasione delle celebrazioni liturgiche e come segnatempo orario, scandito dalle ore 6,00 alle 23,00 e nemmeno più anche di notte, come in passato, aveva ritenuto l'insussistenza del fatto.

E ciò perché le invasività lamentate, in pratica, dal solo denunciante e da altri due vicini, S. e S., rientravano nella ineliminabile e secolare tradizione accettata (anche il Concordato regola il suono delle **campane**); costituivano l'espressione di una modalità di declinazione del pluralismo religioso e non potevano assumere rilievo come fatto di disturbo del singolo o di pochi, quando la soglia della normale tollerabilità non era stata superata per la generalità della popolazione, come in questo caso.

Contro la sentenza ha interposto appello il difensore della parte civile che intende ottenere l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, ai soli effetti civili.

In primo luogo evidenzia la non pertinenza di richiami ad abitudini passate o alle tolleranze precedenti, perché si discute qui del periodo denunciato dal F. ed esso ricade nella competenza della gestione del parroco di allora V.E..

Lamenta, poi, una confusione in cui è incorso il giudice nel non considerare che il reato in questione è di pericolo presunto e non di pericolo concreto, per cui non è necessario accertare che più persone siano state disturbate, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone. Come del resto ritenuto dalla giurisprudenza, per la quale rileva l'attitudine dei rumori a propagarsi ed a raggiungere un numero indeterminato di persone, disturbandone il riposo o la quiete, anche se, poi, una sola di esse si sia lamentata.

Secondo il difensore la valutazione deve essere di tipo oggettivo e non meramente soggettivo, come se il problema potesse essere risolto da una regola di maggioranza.

La contestazione, infatti, enuncia pure che erano state superate le soglie di normale tollerabilità delle **immissioni** sonore, previste dalla [L. n. 447 del 1995](#); ciò che configura un illecito amministrativo che concorre con quello penale.

Nella specie a fornire una risposta quantitativa è stato il consulente di parte Ing. B., il quale ha accertato che erano stati largamente superati i limiti di 3 DB sul **rumore** di fondo, che rappresentano la soglia di accettabilità, oltre la quale si determina violazione di legge; il differenziale era stato di 17,1; 24,4; 27,9; fino a 33,9. Secondo l'esperto, il **rumore**, per la sua intensità, era pari a quello di un escavatore o di un grosso aspiratore industriale.

La persistenza e continuità delle **immissioni** rumorose esorbitanti avevano condizionato negativamente la vita del F., che non poteva tenere aperte le finestre; non riusciva a sentire la televisione; non poteva riposare, con creazione di stress, ansia e fatica uditiva, che è ciò per cui si chiede risarcimento del danno.

Rileva in primo luogo la Corte che ai fini della eventuale integrazione del reato contestato non assume rilevanza diretta la circostanza che nella specie, come accertato dall'esperto di parte, il livello della emissione sonora prodotta dal suono delle **campane** avesse superato le soglie della rumorosità consentita, che, secondo le previsioni della [L. n. 447 del 1995](#) e dell'art. 4 del [D.P.C.M. 14 novembre 1997](#), è pari a 3 DB oltre il **rumore** di fondo. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che "la normativa sull'inquinamento acustico di cui alla [L. n. 447 del 1995](#) non ha abrogato la norma di cui [all'art. 659, comma 1, c.p.](#), in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, al fine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il **rumore** prodotto dal suono delle **campane** di una **chiesa**, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto [dall'art. 659 c.p.](#) non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla **Chiesa** cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della **Chiesa**, il limite della normale tollerabilità. ". (Cass. Sez. I, 19-5-1998 n. 2316, Garozzo).

Ulteriore puntualizzazione è stata data dagli enunciati di Cass. Sez. I, 23-2-1993, Floris, secondo cui "L'uso delle **campane**, regolamentato dagli organi diocesani locali, deve svolgersi nei limiti dell'attività connessa al culto per rientrare nell'attività tutelata dall'accordo tra Stato e **Chiesa** cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici primari, quali il diritto alla salute previsto [dall'art. 32 Cost.](#) Ne consegue che non può invocarsi l'applicazione dell'art. 2 tra Stato e Santa Sede approvato con [L. n. 121 del 1985](#) nè l'applicazione di regolamenti ecclesiastici locali qualora le **campane** siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all'esercizio del culto."

Dall'affermazione di tali principi consegue che la violazione generatrice della sanzionabilità amministrativa è indipendente ed autonoma rispetto ai livelli della rumorosità sindacabile ai fini della contravvenzione prevista dal codice penale; che le emissioni sonore connesse ai momenti liturgici godono di prerogative proprie tutelate dagli accordi tra Stato e **Chiesa**, che rendono ammissibile il suono delle **campane**, purchè funzionale alle peculiarità delle significazioni e celebrazioni religiose e sempre che non si degeneri in uso smodato, perché, in tal caso, cesserebbe la garanzia, con normale rilevanza diretta del fatto invasivo che avesse superato le soglie della normale tollerabilità; che queste ultime sono il termine di riferimento per stabilire la liceità o meno della emissione sonora, anche quando essa non attenga ai momenti liturgici, ma riguardi motivazioni diverse, quale tipicamente è il rintocco orario scandito dalle torri campanarie, come nel caso che qui occupa.

Chiariti questi concetti, va aggiuntivamente precisato che per la integrazione della contravvenzione di cui all'art. 659 co. 1 c.p., è sempre necessario pure che si sia abusato dello strumento sonoro, come espressamente previsto dalla norma incriminatrice ("Chiunque, abusando di strumenti sonori,disturbi le occupazioni o il riposo delle persone...., è punito con l'arresto, ecc.").

L'aspetto dell'abuso introduce un profilo ulteriore nella valutazione, che deve tener conto non solo del superamento delle soglie della normale tollerabilità, ma anche della circostanza che ciò sia avvenuto a cagione di eccessi in cui sia incorso l'autore.

Orbene, rapportando le esposte regole di giudizio alle peculiarità del caso in esame, va detto che per riconoscimento unanime dei testi sentiti, compreso il denunciante, già sotto la gestione del precedente Parroco era stato limitato l'uso delle **campane**, riducendo alla metà ed oltre la durata dei richiami di tipo liturgico ed eliminando i rintocchi orari notturni, con inizio alle 6 del mattino e cessazione alle 23,00.

Questo ridimensionamento esprime sia l'esistenza di un effettivo problema di invasività rumorosa complessiva dovuta al suono di quelle **campane**, sia un raggiunto punto di equilibrio quanto a tollerabilità diffusamente accettata, tanto è vero che, in definitiva, a lamentare disagio, per quanto consta, erano rimasti il solo F.G. ed i due testi S.G. e S.D., sentiti in dibattimento.

Per il resto, a favore dell'imputato giocano le centinaia di firme, versate dal difensore, di sottoscrittori di una petizione indirizzata al Sindaco, l'11-2-2009, in data successiva ai fatti in contestazione, rivolta ad ottenere addirittura che venissero ripristinati la durata ed il suono notturno delle **campane**; gioca anche il silenzio dei restanti concittadini della borgata che, se non si schierarono contro il Parroco e non aversarono l'uso corrente che egli faceva delle **campane**, è solo ed evidentemente, perché non si ritenevano infastiditi, né aggrediti insopportabilmente dai loro rintocchi, così come essi venivano modulati e temporizzati sul doppio piano della utilizzazione liturgica e della scansione oraria.

Eppure, la diatriba sorta e la contesa sollevata, ben nota nella piccola comunità locale, avrebbe dovuto costituire momento di effettiva e conclusiva "resa dei conti" (per così dire) sullo specifico argomento, con esternazione del malcontento diffuso, ove realmente esistente e con richieste, "a furor di popolo", di ulteriore contenimento e moderazione, se ciò rispondeva alle effettive istanze dei residenti. Ma nulla di tutto questo accadde.

Ciò ad avviso della Corte non è privo di significato e sta ad evidenziare che effettivamente un equilibrio era stato raggiunto nel gradimento generale, al punto che non residua base alcuna per affermare che quei suoni imperassero oltre i limiti della normale tollerabilità, come in questo caso può dirsi secondo un giudizio formulabile addirittura in concreto e non come mera ed astratta prefigurazione di un possibile fastidio inflitto alla generalità dei cittadini, sol perché uno o taluni tra essi così li avevano percepiti.

Da tali rilievi discende ulteriormente che, a maggior ragione, non possa dirsi che il Parroco, attuale imputato, avesse in qualche modo "abusato", non presentandosi logicamente conciliabile che emissioni sonore normalmente accettate; già tenute sotto controllo per tempi e durata; per certi versi dovute; largamente gradite per tradizione ed assuefazione e che complessivamente non determinavano superamento delle soglie di normale tollerabilità per la generalità dei cittadini, potessero, al tempo stesso, essere espressione di eccessi rimproverabili al Parroco.

La pronuncia assolutoria, pertanto, deve essere qui senz'altro confermata.

Altro e diverso problema è quello del sindacato sulla emissione sonora, possibile in base alla [L. n. 447 del 1995](#) in materia di inquinamento acustico, posto che essa regola i limiti delle rumorosità ammissibili e determina sanzionabilità amministrativa degli eccessi; su tale piano è l'autorità comunale che, verificato l'eventuale superamento delle soglie, può irrogare la sanzione prevista, in ambito di rapporto diretto tra pubblica amministrazione e privato cittadino (o ente) violatore.

Al rigetto dell'appello della parte civile consegue la condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto [l'art. 605 c.p.p.](#)

Conferma la sentenza impugnata e condanna la parte civile appellante al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, maggiorati del 12,50% per spese generali, oltre IVA e CNPA.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.